



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 493 CSAT 34 del 21 giugno 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE **COMUNICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2021/2022 troverà applicazione l'art. 38/7 del vecchio C.G.S., secondo il quale tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale**APPELLI****Riunione del giorno 21 giugno 2022****Presenza alla riunione il rappresentante AIA AB Sig. Giuseppe La Cara****Procedimento n. 122/A****Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore****Componente Avv. Manfredi Lanza****Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

Appello del sig. ALEX CONCORSO, calciatore tesserato per la Soc. Elefantino Calcio, avverso la squalifica fino al 31.12.2022.

Campionato 3^a Cat. Girone "B" Gara: Elefantino Calcio – Città di Mascali del 12.06.2022.

C.U. n.66 del 16.06.2022 Delegazione Provinciale di Catania.

Con preannuncio di reclamo inviato a mezzo pec e successivo invio, in pari data, dei motivi di reclamo, il sig. Alex Concorso impugna la decisione assunta a suo carico dal GST, come in epigrafe riportata, e ne chiede la revoca sostenendo, in buona sintesi, di non avere partecipato ad alcuna rissa per come si evincerebbe dalle foto e dal video inviati.

Preliminarmente ad ogni questione di merito si rileva che sia il preannuncio di reclamo sia i motivi non risultano sottoscritti né con segno grafico né con firma digitale con conseguente inammissibilità del ricorso, circostanze queste che precludono ogni esame relativo al merito.

Sul punto, occorre osservare che la pec, secondo la costante giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione, garantisce che durante la trasmissione di un messaggio gli allegati non vengano alterati, ma non certifica (giuridicamente) quello che la busta elettronica contiene, ossia il contenuto dei file. Nel caso in cui, prosegue la Cassazione, si voglia inviare, insieme al testo dell'e-mail un file, conferendo allo stesso il valore di originale, sarà necessario firmarlo...

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l'effetto dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia già versato, limitatamente all'importo di € 65,00, disponendo la restituzione della differenza versata in eccesso.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 21 giugno 2022

IL SEGRETARIO

Wanda Costantino

IL PRESIDENTE

Dott. Sandro MORGANA